

appare oggettivamente paradossale che l'Ici sia posta a carico di una consistenza immobiliare chiaramente di natura strumentale, per lo svolgimento di fini istituzionali, soprattutto se si considera come il problema della casa a favore delle famiglie meno abbienti sia un impegno specifico che non può che far riferimento a pubbliche risorse;

il patrimonio Atc non costituisce fonte di reddito, in considerazione del fatto che tutte le eventuali risorse nette sono trasferite allo Stato o direttamente utilizzate dalle Atc stesse per la realizzazione di ulteriori programmi di edilizia residenziale a canone sociale;

il comma 85 dell'articolo 2 della legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, conferma, sia pur nella fattispecie della non pignorabilità delle somme derivanti da canoni di locazione degli alloggi Atc, il principio che le stesse sono destinate a servizi e finalità di istituto e quindi strumentali alla sua attività;

è in aumento la quota di canoni bollettati ma non riscossi —:

se questo ministero abbia intenzione di proporre la condizione di esenzione dall'Ici poiché consentirebbe di recuperare risorse da destinare immediatamente alla realizzazione di ulteriori interventi di edilizia pubblica al fine di temperare il drammatico fabbisogno di case;

se abbia intenzione di defiscalizzare i crediti per canoni di locazione scaduti e non riscossi al fine di trasferire la tassazione Irpeg e Irap dal momento della bollettazione al momento dell'effettivo incasso.  
(4-32632)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazione a risposta orale:*

DUCA, GIACCO, GASPERONI e BONITO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'allegria gestione della Società Cemim scpa di Ancona (Società a prevalente ca-

pitale pubblico) ha rappresentato un grave scandalo nelle Marche, in Italia e a livello europeo tanto che ha portato ad un'intensa attività giudiziaria e all'individuazione di reati gravissimi contro la pubblica amministrazione, la regione Marche, la provincia di Ancona, ventiquattro comuni marchigiani, istituti di credito, camera di commercio nonché privati cittadini, e a imputazioni riguardanti tra l'altro: « l'abuso sistematico dell'Ufficio loro conferito appropriandosi in parte dei contributi richiesti e ricevuti per l'acquisizione delle aree e per la progettazione nonché destinando altra parte dei medesimi alla copertura di spese estranee allo scopo di quei contributi, e ciò al fine di procurare a sé e a terzi ingiusti profitti patrimoniali e non patrimoniali di rilevantissima entità ». Inoltre:

« attribuivano e remuneravano con i medesimi fondi regionali numerosi incarichi professionali o di fornitura pattuendo con gli affidatari percentuali di profitto personale »;

« predisponavano e trasmettevano un fraudolento rendiconto consuntivo dei contributi erogati, in tal modo occultando la reale utilizzazione degli stessi »;

in sostanza ha provocato danni alla regione Marche per circa 10 miliardi di lire e ha privato la regione Marche e il paese di una importante infrastruttura intermodale trasformata in « gallina dalle uova d'oro »;

la Società Cemim scpa venne costituita in data 16 maggio 1985, oggetto sociale la realizzazione dell'opera pubblica Interporto di Jesi;

la Società Cemim scpa ricevette dalla regione Marche contributi pubblici destinati alla realizzazione dell'opera (progettazione — acquisizione aree — realizzazione) per un ammontare complessivo di lire 16.609 milioni, dall'anno 1988 all'anno 1991;

nell'ottobre 1992 la procura della Repubblica di Ancona aprì un'inchiesta diretta a verificare la correttezza della gestione dei pubblici contributi effettuata

fino a quel momento dalla società. Quasi contemporaneamente i maggiori Soci di natura pubblica (regione e provincia) nominarono Commissioni d'inchiesta al medesimo fine;

nel novembre del 1992 tutti gli amministratori della società si dimettevano e veniva nominato un nuovo Consiglio di amministrazione. Da questo momento l'inchiesta penale non riguarderà più la compagine amministrativa della società essendo la stessa totalmente rinnovata;

nel corso del 1993 e del 1994 l'inchiesta penale condotta dalla procura di Ancona si è conclusa con l'imputazione elevata nei confronti di 15 soggetti, per delitti di peculato, concussione, corruzione, abuso, truffa di pubblici contributi, bancarotta fraudolenta ed altro. Tra gli imputati vi sono 5 ex amministratori e/o dirigenti della società. Tutti questi imputati, salvo uno, hanno definito le loro posizioni con richiesta di patteggiamento, la stessa cosa hanno fatto altri 7 imputati mentre altre 2 posizioni minori sono state recentemente definite per prescrizione;

in data 29 marzo 2000, dopo una lunga pausa processuale determinata dalle rimozioni dei giudici proposta dagli imputati, riprendeva avanti il tribunale di Ancona il procedimento nei confronti dei medesimi imputati, a giudizio per delitti di peculato, concussione, corruzione, truffa e bancarotta fraudolenta;

in data 19 aprile 2000, con singolare tempismo, un atto di sindacato ispettivo di un parlamentare reclamava un'indagine ispettiva del Ministro della giustizia « al fine di valutare, nella vicenda giudiziaria in questione, la correttezza dell'operato degli organi giudiziari di Ancona »;

l'interrogazione è solo una delle tante presentate da parlamentari degli stessi gruppi politici tese a contrastare l'operato della procura della Repubblica di Ancona e i magistrati che hanno applicato le leggi e sempre riferite ad indagini svolte nei confronti di coloro che sono stati imputati di reati contro lo Stato, la pubblica am-

ministrazione, i soldi delle tasse dei cittadini usati in molti casi per arricchire se stessi e gli amici degli amici —:

il tribunale fallimentare di Ancona ha promosso il sequestro dei beni a tutti i componenti del consiglio di amministrazione del Cemim;

l'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito e nel caso dell'ex Cemim è stato riscontrato lo stato di insolvenza;

all'articolo 6 stabilisce che il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero oppure d'ufficio e nel caso in specie da parte di due creditori (Torelli e Dottori creditori di oltre 2 miliardi di lire);

all'articolo 7 stabilisce che quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione e dalla diminuzione dell'attivo da parte dell'imprenditore, il Procuratore che procede deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento, e nel caso in specie esiste l'indubbio trafugamento dei beni;

nel caso la procura della Repubblica, che come richiamato, « Deve » promuovere l'istanza di fallimento, non avesse fatto la richiesta al competente tribunale fallimentare, avrebbe compiuto ad avviso dell'interrogante una grave omissione da sancire essa si pesantemente —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per far cessare il clima di aggressione nei confronti dei magistrati della procura della Repubblica di Ancona;

se il citato atto di sindacato ispettivo non rappresenti un altro tassello del più ampio disegno volto a delegittimare e a isolare i magistrati impegnati in prima linea da anni contro il malaffare, e quali iniziative intenda attuate per individuare i responsabili di tale disegno. (3-06588)

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

PISAPIA. — *Al Ministro della giustizia.*  
— Per sapere — premesso che:

il 22 novembre 2000 scadranno i termini per l'esercizio della delega in merito al riordino della medicina penitenziaria e non sono tuttora intervenuti i decreti previsti dalla stessa legge;

in particolare, non è intervenuto alcun decreto relativo alla nomina di un Comitato di controllo della fase di sperimentazione, al passaggio del personale e relative equivalenze, e al personale medico e paramedico che rimarrà nell'amministrazione penitenziaria;

la sperimentazione, che doveva aver inizio il 1° giugno 2000 in Toscana, Lazio e Puglia, non ha avuto ancora luogo;

il passaggio in blocco della medicina penitenziaria alle Asl, si pone in palese contrasto con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, che, all'articolo 120 /1 lettera h), fa rientrare l'assistenza penitenziaria in materia della salute tra le competenze che espressamente rimangono attribuite allo Stato;

in base a tale articolo, essendo le Asl organi regionali, il Servizio sanitario penitenziario dovrebbe restare di competenza statale e, quindi, del Ministero della giustizia;

la medicina penitenziaria è, per il tipo di organizzazione e funzionalità dei servizi, un settore ben specifico e fortemente organizzato, da prima linea, con le sue precise e indiscutibili competenze;

con risorse sempre più esigue — sono stati tagliati 70 miliardi negli ultimi 3 anni, pari al 35 per cento del bilancio annuale — ha saputo assicurare il diritto alla salute, come hanno evidenziato i Commissari europei che hanno ispezionato le strutture penitenziarie italiane negli ultimi anni;

nell'ordine del giorno (9/4230-B/9) a firma Olivieri, Carboni, Capitelli, Bonito, Folena, Siniscalchi, Pistone e Pisapia si precisava in termini molto chiari che i

decreti che prevedono una sperimentazione, ove non seguiti da quelli definitivamente emessi ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, avrebbero dovuto ritenersi privi di efficacia, per evitare che soluzioni non profondamente valutate potessero comportare danni sul versante dell'assistenza sanitaria o su quello della sicurezza in un settore tanto delicato, rilevando che oggetto del riordino non è il mero passaggio del personale e delle strutture della Sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, ma l'individuazione di quei modelli organizzativi che assicurino il miglior funzionamento del servizio —:

l'orientamento del ministro per garantire effettivamente il diritto alla salute all'interno del carcere e per non mettere a repentaglio l'attuale livello di assistenza sanitaria, col conseguente rischio di peggiorare la già difficile situazione degli istituti di pena. (5-08506)

VANNONI, SINISCALCHI, OLIVIERI e BONITO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva del Pretore di Prato (ma impugnata davanti alla Corte di Appello di Firenze con giudizio ancora pendente), gli avvocati Andrea Parigi e Paolo Puliti del Foro pratese notificavano precetto di pagamento per onorari professionali dovuti dalla signora Carlesi Anna Maria soccombenente in giudizio civile nei confronti del signor Garofalo Luca e la signora Ceccantoni Laura;

detto atto di precetto e successivo atto di pignoramento immobiliare colpiva un immobile abitato dalla signora Carlesi e dalla sua famiglia, immobile di valore enormemente superiore rispetto all'importo precettato di lire 5.152.540;

pur di impedire il corso ulteriore della procedura esecutiva la signora Carlesi tramite il proprio legale avvocato Piergiovanni Mori, chiedeva agli avvocati Paolo Puliti e Andrea Parigi di conoscere l'importo complessivamente dovuto ai credi-

tori Garofalo Luca e Ceccantoni Laura, ivi incluse, in aggiunta alla somma precettata di lire 5.152.540, tutte le spese successive per l'eseguito pignoramento nonché interessi;

rispondendo alla richiesta inoltrata dall'avvocato Piergiovanni Mori, per conto della Carlesi, i legali delle controparti chiedevano, per estinguere la procedura esecutiva, il pagamento delle seguenti somme:

a) lire 5.152.540, pari all'importo precettato;

b) lire 2.311.800, per le spese inerenti la procedura esecutiva;

c) lire 783.360, per diritti ed onorari relativi alla procedura esecutiva ed infine;

d) lire 3.373.784, per « onorari di diritti e spese inerenti la causa di appello R.G. 1403/98 pendente davanti al Tribunale di Prato »;

in aggiunta alle somme sopra indicate gli avvocati Paolo Puliti e Andrea Parigi richiedevano altresì la rinuncia da parte della signora Carlesi all'appello proposto contro la sentenza;

in data 8 novembre 1999 nell'interesse della signora Carlesi l'avvocato Piergiovanni Mori spediva assegno circolare di lire 8.248.000 che costituiva l'esatto importo dovuto a fronte della sentenza del Pretore di Prato (impugnata davanti alla Corte di Appello di Firenze);

non venivano ovviamente inviati gli altri denari (lire 3.373.785 richiesti a fronte della causa di appello) che non erano evidentemente dovuti, essendo la causa di appello ancora in corso e non volendovi la signora Carlesi rinunciare così come era suo diritto;

non veniva logicamente neppure rinunciato a giudizio di impugnazione per lo stesso motivo di cui sopra;

nonostante la ripetuta offerta della somma esattamente dovuta di lire 8.248.000, effettuata anche nelle forme di legge tramite offerta reale a mezzo di

ufficiale giudiziario, né gli avvocati Paolo Puliti ed Andrea Parigi, né i loro assistiti, rinunciavano all'esecuzione immobiliare chiedendo anche la vendita all'asta dell'immobile pignorato in danno della Carlesi;

quest'ultima, pertanto, si vedeva costretta a proporre opposizione all'esecuzione richiedendo al giudice la sospensione della procedura esecutiva, stante l'avvenuta offerta reale dell'intero debito maturato in forza della sentenza pretorile e delle successive spese di esecuzione;

il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Prato dottoressa Lucia Schiaretti osservava, con ordinanza 14 febbraio 2000 che « ... l'offerta reale della somma dovuta dalla ricorrente Carlesi... non è stata fatta nelle forme di legge e che non è seguito il deposito ex articolo 1210 c.c., pertanto, non può dirsi liberato il debitore dall'obbligo di eseguire la prestazione... »;

sulla base di tali motivazioni, pertanto, il Giudice istruttore respingeva la richiesta di sospensione della esecuzione che continuava il suo corso;

nella sostanza la Carlesi, pur avendo inviato l'importo dovuto con assegno circolare agli aventi diritto (nelle forme esattamente prescritte dall'articolo 1209 c.c.) si trova ora costretta, per scongiurare la vendita all'asta della propria casa, a cedere a tutte le richieste palesemente illegittime dei creditori pignoratizi e ciò nonostante che, contrariamente a quanto affermato dal Magistrato, il deposito della somma dovuta ed offerta, previsto dall'articolo 1210 c.c., costituisca non un obbligo per il debitore bensì solo una pura e semplice facoltà, così come consacrato nello stesso titolo dell'articolo in parola (articolo 1210 c.c., « Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori. — se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale... il debitore può eseguire il deposito ») —:

se ritenga che la vicenda descritta denoti il rispetto delle regole fondamentali di tutela dei cittadini. (5-08507)

*Interrogazione a risposta scritta:*

TRANTINO, ALBERTO GIORGETTI, MITOLO, SOSPIRI e COLOSIMO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere:

se gli sia nota la paradossale ed ingiusta situazione in cui versano numerosi concorrenti alle prove per la nomina a notaio (29 e 30 novembre; 1° dicembre, prossimi), costretti a subire patente disparità di trattamento, atteso che, ottenuta dal giudice amministrativo l'ammissione con riserva, hanno assistito alla insorgenza del ministero in indirizzo, tramite impugnazioni dell'Avvocatura dello Stato. La scandalosa condotta ministeriale consiste:

a) nell'attivismo mostrato nella presente vicenda, contro l'inerzia precedente;

b) nella impugnazione riservata contro alcune ordinanze di ammissione, così privilegiando alcune posizioni e danneggiando altre. Si chiede urgente intervento regolatore e riparatore. (4-32623)

\* \* \*

**INDUSTRIA,  
COMMERCIO E ARTIGIANATO**

*Interpellanza:*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

già in data 9 novembre 2000 si interpellavano l'onorevole Ministri sulla programmazione messa in atto dall'Agip-Eni in generale ed in particolare nella zona di Ortona (Chieti);

anche nel distretto Agip-Eni di Gela (Caltanissetta) si paventano forti contrazioni per quanto riguarda il numero di lavoratori addetti; ed è in atto la terziarizzazione di varie linee quali, ad esempio, quella del magazzino;

tutto ciò avviene dopo che erano state create notevoli aspettative di incremento dell'occupazione anche in seguito al fatto che l'Azienda, già di Stato, ha in fase di costruzione avanzata, in territorio di Gela, il cosiddetto Centro direzionale;

che lo Stato italiano, anche al fine di stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro, ha investito cifre consistentissime in favore dell'Azienda. Ultima, solo in ordine di tempo, la destinazione di notevoli risorse economiche assegnate nell'ambito del Contratto d'area, destinate alla ricostruzione della cosiddetta « mantellata » del porto-isola di uso esclusivo dell'azienda;

di quali informazioni siano in possesso i Ministri interrogati;

quali azioni intendano mettere in atto al fine di scongiurare la sciagura occupazionale che si abbatterebbe su Gela, se dati programmi venissero messi in atto.

(2-02737)

« Lento, Saia ».

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

SIGNORINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 121, prevedeva la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare, a valere sul fondo della legge n. 517 del 1975;

l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, prevede la concessione di un credito d'imposta in sostituzione del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8 della legge n. 121 del 1987, da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;